

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"FORUM DELLE IDEE"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "FORUM DELLE IDEE", con sede legale nel Comune di Reggio Calabria (RC), via San Sperato, 117 F.

L'acronimo "APS" potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al "Registro delle associazioni di promozione sociale" o, qualora operativo, al "Registro unico nazionale del terzo settore".

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La decisione di istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie e di trasferire la sede legale sul territorio nazionale compete all'organo di amministrazione.

La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria delle persone associate.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione ha carattere non commerciale, non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si esclude qualsiasi tipologia di attività commerciale, salvo solo di carattere marginale rispetto alle finalità istituzionali.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra tutti i generi ed adotta un linguaggio il più possibile inclusivo e rispettoso della diversità di genere, dell'orientamento sessuale, del pluralismo etnico e religioso, delle disabilità e di ogni altra diversità, nei limiti concessi dalla lingua utilizzata.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di coloro che si associano, di loro familiari o di terze persone, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di chi è parte dell'Assemblea ed in relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 cui si richiamano specificamente le lettere di riferimento, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione ha come oggetto sociale e scopo:

- promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita pubblica, amministrativa, culturale e sociale;
- contribuire all'elaborazione di politiche pubbliche a favore delle fasce giovanili della popolazione
- favorire il confronto democratico, il dialogo intergenerazionale e la condivisione di idee, proposte e buone pratiche finalizzate allo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio;
- valorizzare il patrimonio storico, artistico, archeologico, paesaggistico, identitario e culturale di Reggio Calabria e della Calabria, promuovendone la conoscenza, la tutela e la fruizione;
- promuovere iniziative volte a favorire l'innovazione sociale, la cittadinanza attiva, la transizione digitale, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo responsabile delle nuove tecnologie;
- sostenere la formazione civica, culturale e politica della cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni, attraverso attività educative, informative e partecipative;
- favorire la collaborazione tra cittadinanza, associazioni, istituzioni, università, scuole, imprese, professionisti e organismi pubblici e privati per la costruzione di una visione condivisa del futuro del territorio;
- promuovere processi di partecipazione, consultazione e progettazione condivisa finalizzati all'individuazione di strategie e interventi per il miglioramento della qualità della vita della comunità;
- contribuire alla diffusione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa, della responsabilità sociale, delle pari opportunità, dell'inclusione e della coesione sociale;
- promuovere attività di ricerca, approfondimento, divulgazione e sensibilizzazione sui temi dello sviluppo locale, della governance territoriale, delle politiche pubbliche, dell'innovazione, della sostenibilità e della rigenerazione urbana;
- favorire la partecipazione del territorio a programmi, bandi e opportunità di finanziamento regionali, nazionali, europei e internazionali, utili al perseguimento delle finalità associative;
- organizzare forum, incontri pubblici, conferenze, tavole rotonde, laboratori di idee, osservatori civici, campagne di sensibilizzazione, eventi culturali e ogni altra iniziativa coerente con le finalità dell'Associazione.

Possono rientrare nell'oggetto sociale, tutte le altre attività direttamente o indirettamente collegate alle precedenti e conformi alla normativa vigente.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- realizzare attività di conoscenza, promozione, organizzazione, sviluppo e consolidamento delle relazioni tra gli Stati membri e tra essi e i Paesi terzi;
- organizzare e gestire mostre, fiere, convegni, tavole rotonde ed iniziative similari, finalizzate alla realizzazione dell'oggetto associativo;

- organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento in ogni materia attinente all'oggetto sociale ivi compresi quelli aventi ad oggetto le tecniche di partecipazione alle sovvenzioni e bandi europei e la redazione dei relativi progetti;
- offrire servizi di informazione, formazione, orientamento e consulenza, analisi, monitoraggi e servizi di allerta su politiche, programmi e bandi europei, nazionali e regionali, funzionali al perseguimento dei propri fini statutari;
- esercitare, nei limiti consentiti dalla Legge, attività tipografica ed editoriale in genere, a favore delle persone dell'Assemblea e anche a scopo divulgativo e di proselitismo;
- promuovere e condurre attività di studio, indagine, ricerca legislativa, giurisprudenziale e regolamentare sui provvedimenti emanati in sede Europea e nazionale;
- ideare progetti locali, nazionali, europei ed internazionali aventi ad oggetto lo scambio di esperienze e buone prassi, il favorire la partecipazione di una cittadinanza attiva e la cooperazione tra persone, società, enti pubblici e privati, ad ogni livello;
- partecipare a bandi locali, nazionali, internazionali ed europei nelle materie di interesse dell'Associazione, anche attraverso la creazione e la promozione di partenariati tra soggetti appartenenti agli Stati membri;
- creazione di reti e di aggregazioni aziendali e associative;
- realizzazione di progetti, manifestazioni, eventi ed attività dirette alla valorizzazione, promozione e diffusione a livello nazionale ed europeo delle caratteristiche peculiari del territorio;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione, in ottemperanza alle norme vigenti, potrà svolgere altre attività anche commerciali e altre operazioni economiche di carattere strumentale al raggiungimento dell'oggetto sopra determinato e potrà anche assumere partecipazioni in altri Enti, Associazioni, Consorzi e Società che svolgono la propria attività in settori attinenti e/o complementari a quelli dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con chi la sostiene e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Fatto salvo quanto già previsto nei precedenti e/o successivi articoli del presente Statuto, ai fini di quanto disposto dall'art. 148 del T.U.I.R. come successivamente disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione ottempererà ai seguenti obblighi:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel rispetto dell'art. 8 comma 3 del Dlg 117/2017, è fatto espresso divieto di distribuzione, diretta ed indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/fondatrici, associati/e, lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici, amministratori/amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge come poi successivamente stabilito dall'art. 9 Dlg 117/2017;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per chi si associa o partecipa ed è maggiore d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci/socie, associati/associate o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e Pagina 17 Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi delle persone associate;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi alle persone associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché

secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali delle persone associate e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le persone associate durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente l'1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione redige il bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese, con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione e nelle varie sezioni, almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni persona associata.

È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. A seguito della costituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, il bilancio verrà depositato presso lo stesso, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Qualora vengano superati i limiti di legge, sarà redatto bilancio sociale ai sensi dell' art.14 del D. Lgs. 117/2017.

Gli amministratori non partecipano al voto in ordine al bilancio.

ART. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti e tutte possono aderire all'Associazione nel rispetto delle finalità del suo Statuto, indipendentemente dal sesso, genere, cittadinanza, età, professione, appartenenza etnica, convinzioni ideali, politiche e religiose.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di persone associate, sia le persone fisiche che le persone giuridiche (per il tramite di una persona delegata delle stesse) purché partecipino alle attività sociali, ne condividano lo spirito e gli ideali e non abbiano interessi contrastanti con l'Associazione stessa. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo

settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati e delle associate è illimitato e variabile nel tempo, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

In base alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR Privacy), tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto della persona associata.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata né rimborsata in caso di recesso della persona associata.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Le attività svolte da chi si associa a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini istituzionali, sono prestate prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti tra tutte le persone associate con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio/a, deliberata dal Consiglio di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle persone interessate in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione cura l'annotazione dei nuove persone aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle persone associate che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come persone associate presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una

responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza: morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; inadempimento di un obbligo assunto o mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'organo di Amministrazione decide sulla decadenza del rapporto associativo, può concedere proroghe, purché adeguatamente motivate, volte a consentire al socio di adempiere alle condizioni che ne hanno determinato la decadenza.
- per espulsione: inosservanza delle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali; non rispetto dell'articolo 6 dello Statuto; impossibilità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui la persona associata svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;
- per scioglimento dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei suoi membri. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla persona associata gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle persone associate che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio di amministrazione.

Il recesso da parte delle persone associate deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e ha decorrenza immediata. Il Consiglio di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione delle persone associate vengono annotati da parte del Consiglio di amministrazione sul libro degli associati.

La persona associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;

- conoscere le clausole dello Statuto, ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, purché maggiorenni;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare, purché maggiorenni, sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- verbalizzare le proprie opposizioni, consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali ed estrarne copia;
- eleggere ed essere eletti/elette membri degli organi direttivi dell'Associazione, purché maggiorenni;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire dei servizi forniti dalla stessa;
- rassegnare le dimissioni.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge, le persone associate sono obbligate a:

- osservare lo Statuto ed i regolamenti interni nonché le direttive e le deliberazioni che sono emanate dagli Organi dell'Associazione;
- concorrere alla formazione del fondo sociale con il versamento delle quote nella misura e nella periodicità stabilite dall'Organo di Amministrazione;
- collaborare al buon andamento dell'Associazione e non recarle danno in qualunque modo, sia morale che materiale;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività dell'Associazione, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci e dell'Organo di amministrazione.

ART. 8 – VOLONTARI

La persona volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da chi ne beneficia. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

L'associazione deve assicurare le persone che offrono servizio volontario contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché la responsabilità civile verso terzi, come disposto dall'art. 18 D. lgs. 117/2017.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio di amministrazione, denominato altresì "Coordinamento";
- il Presidente, denominato altresì "Portavoce" o "Coordinatore";
- i/i Vicepresidente/i, denominato/i altresì "Vice-coordinatore/i";
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Nessuna carica è retribuita. È ammesso solo il rimborso delle spese documentate che risultino necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale delle persone associate è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di amministrazione. Quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità delle persone associate e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutte le persone associate anche se non intervenute o dissenzienti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto le persone associate in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni persona associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea ordinaria delle persone associate deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è inoltre convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno 2/3 (due terzi) delle persone associate aventi diritto al voto ovvero dell'intero collegio di revisione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio di amministrazione. I lavori sono assistiti dal Segretario o, in caso di assenza, da una persona associata che assuma le funzioni di segretario/a nominato/a dall'Assemblea. Al Presidente spetta la verifica per l'ammissione al voto delle persone associate e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

I verbali delle riunioni sono redatti dal/dalla Segretario/a.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitare almeno 7 giorni prima della data della riunione. La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione (ordine del giorno).

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate presenti o rappresentate. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate presenti o rappresentate. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- approvazione del bilancio e, ove previsto, e del rendiconto economico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle persone associate in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuove persone associate in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dell'organismo liquidatore e sulla destinazione del patrimonio sociale.

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

www.forumdelleidee.it

Il Consiglio di amministrazione, altresì denominato "Coordinamento", è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a venti eletti dall'Assemblea delle persone associate. I membri del Consiglio rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nell'Organo di amministrazione sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea delle persone associate), il/i Vice-Presidente/i, il Segretario, e il Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea delle persone associate può provvedere alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio stesso può disporre la sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea delle persone associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

L'Organo di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi alle persone associate o a terze specificando i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

L'Organo di Amministrazione propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali statutariamente previsti. È in ogni caso fatto divieto all'Organo di Amministrazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione, si riunisce, di norma, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o 1/3 dei membri con richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza dal Vice-Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Tutte le delibere vengono prese a maggioranza delle persone presenti ed in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente.

È di pertinenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea delle persone associate o di altri organi.

In particolare, è compito dell'Organo di Amministrazione:

www.forumdelleidee.it

- amministrare l'associazione ed operare in attuazione della volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predisporre tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplinare l'ammissione delle persone associate
- depositare i prospetti contabili annuali (bilancio o rendiconto economico gestionale) presso il RUNTS (una volta operativo nel pieno delle sue funzioni), entro il 30 Giugno di ogni anno;
- accogliere o rigettare le domande di chi aspiri ad associarsi;
- compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone compiti, mansioni, inquadramento e determinandone l'attribuzione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e l'eventuale ammontare dei contributi straordinari;
- determinare l'ammontare della quota del fondo comune;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- delegare determinati compiti al/alla Presidente;
- escludere le persone associate, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- redigere apposito regolamento, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e/o trasferire la sede sociale sul territorio nazionale
- convocare l'Assemblea delle persone associate almeno una volta l'anno;
- promuovere l'attività dell'Associazione autorizzando la spesa;
- amministrare l'Associazione ed operare in attuazione della volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e le Assemblee.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal/dai Vice-Presidente/i, se nominato/i, oppure dall'amministratore designato dal Consiglio di amministrazione.

Il/la Presidente dura in carica 2 anni, è rieleggibile.

Il Presidente è eletto/a dall'Assemblea ordinaria delle persone associate con la maggioranza assoluta di chi la compone ed ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità ed urgenza, l'Organo di Amministrazione ritenga opportuno delegare.

Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea delle persone associate dell'Organo di Amministrazione, curandone l'ordinario svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e custodirlo o farlo custodire dal/dalla Segretario/a presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutte le persone associate;
- verificare l'osservanza dello Statuto e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'Associazione, nei confronti di persone terze ed in giudizio, anche nominando legali e procuratori alle liti;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuandone le esigenze dell'organizzazione e delle persone associate;
- accettare le donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, salvo ragionevole dubbio sulla legalità e legittimità di quanto donato, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- stipulare convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea delle persone associate e custodire copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART.13 - VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o cessazione delle sue funzioni ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato/a. Possono essere eletti più Vice-Presidenti.

Esclusivamente il Presidente e il/i Vice-Presidente/i sono titolati ad esprimere all'esterno la volontà dell'Associazione.

ART.14 - SEGRETARIO

La carica di Segretario/a può essere cumulata con la carica di Tesoriere/a.

Compiti del/della Segretario/a sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea, sia essa ordinaria e straordinaria, nonché i verbali delle riunioni dei collegi di controllo e di garanzia;
- attendere alla corrispondenza;
- tenere aggiornati i registri e i libri dell'Associazione.

ART.15 - TESORIERE/A

La carica di Tesoriere/a può essere cumulata con quella di Segretario/a.

È responsabile della contabilità e dell'amministrazione. Compila i rendiconti annuali, gestisce la cassa dell'Associazione, controlla e aggiorna i libri contabili e conserva la documentazione che ad essi sottende. È preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Il Tesoriere non potrà, in nessun modo, ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Tesoriere è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dall'Organo di Amministrazione per eventuali pagamenti urgenti.

ART.16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro delle persone associate tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutte le persone associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART.19 - REGOLAMENTI INTERNI

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'Assemblea può approvare regolamenti interni, preventivamente redatti dall'Organo di amministrazione, alla cui osservanza sono tenuti tutte le persone associate.

ART. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Associazione garantisce a tutte le persone associate la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal Regolamento 679/2016 (GDPR Privacy) e ritenute necessarie per la tutela della *privacy* di chi aderisce all'Associazione.

ART. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi delle persone associate convocate in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117 del 2017.

ART. 22 - MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto è modificabile, mediante convocazione dell'Assemblea straordinaria, secondo le maggioranze previste dall'art. 10. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento Interno e con la Legge italiana, con i Regolamenti dell'Unione Europea, con gli obblighi derivanti dai Trattati Internazionali cui l'Italia ha aderito e con gli strumenti di tutela dei diritti umani vigenti a livello sovranazionale, quali la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione Europea dei Diritti Dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

ART. 23 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 - PERSONALE RETRIBUITO

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni delle persone associate anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di persone esperte, professioniste e società estranee all'Associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire a singole persone associate incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. L'Associazione, dunque, può assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie persone associate solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei/delle lavoratori/lavoratrici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei membri del personale volontario.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, persone terze possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

ART. 27 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terze parti, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.